

ACCONTO IVA 2025, schema riepilogativo

Ambito soggettivo per il versamento dell'acconto IVA 2025

Soggetti tenuti al versamento	Soggetti esclusi
<p>Soggetti obbligati al versamento dell'acconto IVA 2025 sono i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche IVA.</p>	<p>Rimangono, comunque, esclusi dall'obbligo di versamento dell'aconto IVA 2025 i soggetti passivi IVA che ricadano all'interno di una delle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• nel caso in cui l'aconto dovuto per l'anno 2025 risulti di importo inferiore ad euro 103,29;• qualora la liquidazione periodica dell'ultimo periodo dell'anno precedente a credito o a debito risulti di importo non superiore a euro 116,72;• se l'attività del soggetto passivo IVA è iniziata nel corso del 2025;• se l'attività sia cessata nel corso del 2025:<ul style="list-style-type: none">◦ per i contribuenti con liquidazione IVA mensile: prima del 30 novembre 2025;◦ per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale: entro il 30 settembre 2025;

Soggetti tenuti al versamento	Soggetti esclusi
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="886 366 1394 1230">• contribuenti che nell'anno 2024 hanno applicato il regime previsto per i contribuenti minimi (D.L. 6 luglio 2011, n. 98) ovvero regime forfetario (Legge 23 dicembre 2014, n. 190). Al riguardo, risulta opportuno precisare che l'esonero dal versamento dell'acconto si applica anche per il primo periodo d'imposta di fuoriuscita da uno dei due regimi, in considerazione del fatto che manca il dato storico di riferimento per il calcolo dell'acconto; <li data-bbox="886 1264 1394 1410">• soggetti che esercitano attività di intrattenimento di cui all'art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972; <li data-bbox="886 1444 1394 1601">• produttori agricoli esonerati o in regime semplificato con versamento annuale dell'IVA; <li data-bbox="886 1635 1394 1956">• associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fine di lucro e pro-loco, in regime forfetario IVA. Infatti, in tali casi, non sono eseguite le liquidazioni periodiche IVA;

Soggetti tenuti al versamento	Soggetti esclusi
	<ul style="list-style-type: none"> • contribuenti che hanno effettuato nel 2025 unicamente operazioni esenti ovvero non imponibili IVA; • imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda entro il 30 novembre 2025, se soggetti alla liquidazione periodica del tributo con cadenza mensile, ovvero entro il 30 settembre 2025, se trimestrali; • applicazione del metodo delle operazioni effettuate al 20 dicembre, con evidenza di un credito d'imposta; • applicazione del metodo previsionale, con determinazione presunta di un credito.

Le diverse metodologie di calcolo dell'acconto IVA 2025

Per il versamento dell'aconto il contribuente ha la possibilità di scegliere il più conveniente fra tre diversi metodi previsti dalla disposizione normativa. Infatti, si può versare a titolo d'aconto, senza incorrere in sanzioni, **il minore dei seguenti importi**:

Metodo previsionale	88% del “dato previsionale” , cioè di quanto si prevede di dovere versare con l'ultima liquidazione periodica (mensile ovvero trimestrale) dell'anno 2025.
----------------------------	---

	<p>Il rischio che scaturisce dall'applicazione di tale metodo è quello di applicazione delle sanzioni per versamento insufficiente, qualora la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione.</p>	
Metodo storico	<p>88% del “dato storico”, cioè di quanto versato in base all'ultima liquidazione periodica dell'anno precedente (anno 2024).</p> <p>Tale metodo di calcolo è quello che generalmente viene utilizzato dai contribuenti data l'estrema semplicità di calcolo, che non richiede alcun tipo di valutazione da parte del contribuente stesso.</p>	
Metodo analitico	<p>100% del “dato effettivo”, cioè l'intero importo che risulta dalla particolare liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2025 (da eseguirsi ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 477/1993, conv. dalla Legge 26 gennaio 1994, n. 55, disposizione ora contenuta nell'art. 6, comma 3-bis della Legge n. 405/1990 a seguito delle modificazioni apportate dall'art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250 conv. con modif. dalla Legge 8 agosto 1995, n. 349).</p>	
Operazioni per la liquidazione IVA al 20 dicembre 2025		
Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d'imposta	Operazioni attive	Operazioni passive
Liquidazione IVA mensile	Operazioni effettuate nel periodo 1°	Operazioni registrate nel periodo

		dicembre 2025- 20 dicembre 2025	1° dicembre 2025-20 dicembre 2025
	Liquidazione IVA trimestrale	Operazioni effettuate nel periodo 1° ottobre 2025-20 dicembre 2025	Operazioni registerate nel periodo 1° ottobre 2025-20 dicembre 2025

Tabella: Casi particolari

Casistiche particolari	
Trasformazione di snc, sas, srl, sapa in società semplice	In tale ipotesi l'acconto IVA 2025 non sarà dovuto qualora venga adottato il metodo previsionale . Ciò in considerazione del fatto che la trasformazione agevolata in società semplice determina la perdita della qualifica di soggetto passivo IVA.
Assegnazione ai soci ovvero cessione agevolata di beni dell'impresa	In tale ipotesi: <ul style="list-style-type: none"> • qualora vi sia stata l'assegnazione di beni ai soci e scioglimento della società entro il 30

Casistiche particolari

	<p>settembre 2025, l'aconto IVA per il 2025 non sarà dovuto qualora venga utilizzato il metodo previsionale e sempre che le operazioni di liquidazione siano effettivamente ultimate entro il terzo trimestre del 2025;</p> <ul style="list-style-type: none">• invece, nel caso in cui la società che ha effettuato l'assegnazione non sia stata liquidata andrà versato l'aconto IVA entro il prossimo 29 dicembre scegliendo una delle metodologie di calcolo, più sopra evidenziate.
Estromissione di beni strumentali dal patrimonio da parte dell'imprenditore individuale	<p>Qualora l'imprenditore individuale abbia proceduto all'estromissione in via agevolata dei beni dal patrimonio entro il 31 maggio 2025, senza cessazione dell'attività, sarà dovuto l'aconto IVA 2025.</p> <p>Invece, se a seguito dell'estromissione, di cui sopra, sia stata contestualmente cessata l'attività non sarà dovuto l'aconto se viene utilizzato il metodo storico.</p>

Analisi del metodo storico

Il metodo c.d. “storico” (art. 6, comma 2, della Legge n. 405/1990) per la determinazione dell’aconto IVA prevede il versamento di un importo pari all’**88% dell’imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente**. Ne consegue che:

- per i contribuenti con liquidazione IVA **mensile**, al fine di calcolare l’importo della liquidazione periodica del mese di dicembre 2024 si dovrà prendere a riferimento la somma del versamento dell’aconto 2024 effettuato entro il 27 dicembre 2024 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2025;
- per i contribuenti con liquidazione IVA **trimestrale**:
 - in base alla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2024. Al fine del calcolo dell’aconto si dovrà prendere a riferimento la somma del versamento dell’aconto 2024 effettuato entro il 27 dicembre 2024 e del saldo versato entro il 17 marzo 2025;
 - per la **liquidazione periodica relativa al quarto trimestre 2024 per i contribuenti trimestrali “speciali”** di cui all’art. 74, D.P.R. n. 633/1972, quali, ad esempio, gli autotrasportatori, la base di riferimento per il calcolo dell’aconto è data dalla somma del versamento dell’aconto 2024 effettuato entro il 27 dicembre 2024 e del saldo versato entro il 17 febbraio 2025.

Tabella: metodo storico

Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta	Base di calcolo ai fini dell’aconto IVA 2025 con il metodo storico (*)
Liquidazione IVA mensile	Somma del versamento dell’aconto 2024 effettuato entro il 27 dicembre 2024 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2025
Liquidazione IVA trimestrale	Somma del versamento dell’aconto 2024 effettuato entro il 27 dicembre 2024 e del saldo versato entro il 17 marzo 2025

Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d'imposta	Base di calcolo ai fini dell'acconto IVA 2025 con il metodo storico (*)
Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori)	Somma del versamento dell'acconto 2024 effettuato entro il 27 dicembre 2024 e del saldo versato entro il 17 febbraio 2025
<p>(*) Nell'ipotesi in cui un contribuente riporti un saldo a credito per effetto di un maggiore acconto versato il periodo precedente, l'acconto IVA 2025 dovrà essere calcolato sulla base di quanto effettivamente dovuto per l'anno 2024.</p> <p>Credito IVA a seguito di maggior versamento dell'aconto. Così come chiarito dalla risoluzione 23 dicembre 2004, n. 157/E, ai fini del calcolo dell'aconto, non va presa in considerazione la maggiorazione dell'1 per cento applicata all'IVA dovuta in sede di dichiarazione annuale.</p>	

Esempi	
<ul style="list-style-type: none"> Esempio di applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA mensile 	
Acconto versato nel 2024	Euro 5.000
Saldo IVA dicembre 2024	Euro 6.000
Totale	Euro 11.000

Esempi

Acconto IVA 2025 dovuto	Euro 9.680 (11.000*88%)
--------------------------------	--------------------------------

- Esempio di applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale**

Acconto versato nel 2024	Euro 4.000
--------------------------	------------

Saldo IVA dicembre 2024	Euro 5.050
-------------------------	------------

Di cui interessi 1%	Euro 50
---------------------	---------

Total	Euro 9.000 (4.000 + 5.050 - 50)
-------	---------------------------------

Acconto IVA 2025 dovuto	Euro 7.920 (9.000*88%)
--------------------------------	-------------------------------

- Esempio di applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale “speciale”**

Acconto versato nel 2024	Euro 5.000
--------------------------	------------

Saldo IVA IV trimestre 2024	Euro 10.000
-----------------------------	-------------

Total	Euro 15.000
-------	-------------

Esempi

Acconto IVA 2025 dovuto

Euro 13.200 (15.000*88%)

Variazioni dei regimi di liquidazione e di versamento dell'imposta

Nei casi in cui un contribuente sia passato da un regime a liquidazioni e versamenti trimestrali ad un regime di liquidazioni mensili o viceversa, i “dati” da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’acconto saranno:

1. **contribuente trimestrale nel 2024 e mensile nel 2025:** mancando una liquidazione per il mese di dicembre 2024 la norma prevede che il parametro di commisurazione “dato storico” sia costituito da **un terzo dell’imposta liquidata in sede di dichiarazione annuale**, mentre il secondo parametro “**dato previsionale**” sarà il risultato della **liquidazione** che si dovrà effettuare per il mese di **dicembre 2025**;
2. **contribuente mensile nel 2024 e trimestrale nel 2025:** in questa ipotesi, il “**dato storico**” sarà dato dalla **somma dei versamenti fatti per gli ultimi tre mesi dell’anno precedente** 2024 (il dato da prendere a base del calcolo è quindi la somma algebrica delle risultanze delle liquidazioni mensili **comprensivi dell’importo versato a titolo di acconto**), mentre il secondo parametro cioè il “**dato previsionale**” sarà **l’ammontare dell’imposta che risulterà dalla dichiarazione annuale per l’anno 2025**.

Caso pratico:

Domanda: La nostra società nel 2025 ha iniziato ad effettuare le liquidazioni periodiche IVA con cadenza mensile anziché trimestrale. Nel calcolo dell’aconto IVA dovuto per il 2025 si devono osservare regole particolari?

Risposta: In sede di determinazione dell’aconto IVA dovuto entro il 27 dicembre di ogni anno, se sono intervenute delle **variazioni nella periodicità** di liquidazione rispetto all’anno precedente occorre, in particolare, seguire le seguenti regole:

- in caso di passaggio **da trimestrale a mensile** il parametro su cui calcolare l’88% dovuto a titolo di acconto è costituito da **1/3 dell’imposta a debito** risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente;

- se la variazione, invece, è **da mensile a trimestrale**, l'acconto dell'88% va calcolato sulla base dei **versamenti effettuati negli ultimi tre mesi dell'anno precedente** (ottobre-dicembre).

Si veda l'esempio di seguito riportato

Contribuente mensile 2025 che era trimestrale nel 2024 - calcolo acconto con metodo st

Acconto IVA versato nel 2024	Euro 6.000
Saldo da dichiarazione IVA annuale 2024	Euro 5.000
Di cui interessi nella misura dell'1%	Euro 60
Totale	Euro 10.940
Acconto IVA 2025 dovuto	Euro 3.209,07 (10.940 x 88%)

Esercizio di più attività (art. 36 del D.P.R. n. 633/1972)

I contribuenti che esercitano **contemporaneamente** imprese o arti e professioni, ovvero attività di commercio all'ingrosso e al minuto con vendita promiscua di beni soggetti ad aliquote diverse (art. 24, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972), i quali sono obbligati a tenere una **contabilità separata**, con liquidazione mensile e trimestrale a seconda dell'ammontare dei singoli volumi d'affari, dovranno effettuare un **unico versamento d'acconto**.

In questi casi i parametri di commisurazione da prendere in considerazione per il calcolo dell'aconto saranno determinati nel modo seguente:

- il **“dato storico”** sarà uguale alla **somma algebrica** delle risultanze dell'ultima liquidazione **periodica** per l'anno 2024 (per le attività mensili e trimestrali ex art. 74, comma 4) e delle risultanze della dichiarazione **annuale** (per le attività trimestrali ex art. 33);

- il “**dato previsionale**” sarà anch’esso determinato con gli stessi criteri sopra descritti, **ma con riferimento alle risultanze previste per l’anno in corso**.

Fusioni, incorporazioni e scissioni

In tema di fusione e di incorporazione diverse sono le ipotesi da esaminare:

1. **Fusioni e incorporazioni di società in regime mensile con effetto dal 1° gennaio al 30 novembre, ovvero in regime trimestrale con effetto, in quest’ultima ipotesi, sino al 30 settembre.**
 - Fusioni:** nessun acconto è dovuto né dalle società fuse né da quella risultante dalla fusione.
 - Incorporazioni:** l’acconto dovrà essere versato **solo dalla società incorporante**, la quale dovrà tenere conto ai fini del calcolo, come “**dato storico**” l’importo risultante **dalla propria contabilità** e come “**dato previsionale**” quello riferito a **tutte le operazioni effettuate a seguito dell’incorporazione, sia proprie che di quelle delle società incorporate**.
2. **Fusioni e incorporazioni di società con effetto dal 1° Ddicembre ovvero per le trimestrali dal 1° ottobre al giorno di versamento dell’acconto.**
 - Fusioni:** la **società risultante** dalla fusione dovrà versare l’acconto utilizzando quale “**dato storico**” la **somma algebrica** dei “**dati storici**” dell’ultima liquidazione periodica relativa all’anno precedente delle società fuse e come “**dato previsionale**” la **somma algebrica delle risultanze creditorie e debitorie di ciascuna società fusa**.
 - Incorporazioni:** l’acconto sarà calcolato e versato **dall’incorporante al proprio concessionario**, con gli stessi criteri sopra indicati al punto 2.a. tenendo, altresì, conto dei **dati “storici” o “previsionali”** delle **società incorporate** e di quelli relativi alla **propria attività compensando** le risultanze creditorie con quelle debitorie.

Con riferimento, invece, all’ipotesi di un’operazione di **scissione** che comporti il **trasferimento** di aziende o complessi aziendali, gli obblighi e i relativi diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA risultano essere assunti dalle **società beneficiarie**. Qualora, l’operazione di scissione avvenga **nel corso dell’anno**, la R.M. n. 183/E del 13 luglio 1995 ha chiarito che:

- nel caso in cui la società beneficiaria **si costituisca a seguito dell'operazione** di scissione, la medesima **non** risulta tenuta al versamento dell'**acconto IVA**, in quanto non esistente l'anno precedente;
- la società **scissa** risulta chiamata a versare l'**acconto**. Qualora la stessa si avvalga del **metodo storico**, **non** risulta autorizzata a **diminuire gli importi** su cui calcolare l'acconto a seguito dell'effettuazione dell'operazione di scissione;
- nel caso in cui la **beneficiaria** dell'operazione di scissione risulti essere una **società già esistente** dall'anno precedente, la dottrina prevalente ritiene che la medesima risulti tenuta a provvedere al **calcolo dell'acconto IVA** sulla base del **proprio dato storico**, ossia senza considerare l'operazione di scissione al pari della scissa.

Modalità di versamento dell'acconto

L'aconto, se di ammontare **uguale o superiore a 103,29 euro** deve essere versato in **unica soluzione**.

Il versamento dell'aconto deve essere fatto **in via telematica** utilizzando il **Modello F24**.

Su tale modello deve essere indicato il codice tributo:

- “**6013**” se trattasi di contribuente **mensile**;
- “**6035**” se trattasi di contribuente **trimestrale**.

Lo **scomputo** dell'aconto IVA 2025 avviene nel modo seguente:

Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d'imposta	Scomputo dell'aconto IVA da:
Liquidazione IVA mensile	Liquidazione relativa al mese di dicembre 2025 (entro il 16 gennaio 2025)
Liquidazione IVA trimestrale	Dichiarazione annuale IVA per il 2025 (entro il 16 marzo 2025)

Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d'imposta	Scomputo dell'aconto IVA da:
Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori)	Liquidazione del IV trimestre 2025 (entro il 17 febbraio 2025)
Attività separate in regime misto di liquidazione	Liquidazione di dicembre 2025 (entro il 16 gennaio 2025) o liquidazione IV trimestre 2025 (entro il 17 febbraio 2025)

Sanzioni

Sulle somme non versate o versate in meno torna applicabile la sanzione amministrativa, **per errori commessi dal 1° settembre 2025**, nella misura del **25% dell'imposta** non versata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

La sanzione si applica comunque **sull'intero importo non versato**. Non è più prevista, infatti, quella tolleranza del 5% nei casi di acconto calcolato sul “Dato previsionale” (C.M. 25 gennaio 1999, n. 23, Capitolo quarto, par. 1.3).

Gli **omessi o insufficienti** versamenti dell'acconto potranno essere regolarizzati ai sensi dell'**art. 13** del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (**ravvedimento operoso**).